

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FRANCESCHINI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		CERRETI ALFONSO . . . . .	1252
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (2889);		REALE GIUSEPPE . . . . .	1252
<b>ERMINI</b> : Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche governative pubbliche e delle Soprintendenze bibliografiche. ( <i>Urgenza</i> ). (1990);		MARANGONE . . . . .	1253
<b>CRUCIANI</b> ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);		BALDELLI . . . . .	1259
<b>MARANGONE</b> e <b>MACRELLI</b> : Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);		ROFFI . . . . .	1259
<b>ROMANATO</b> ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651) . . . . .	1250	BADINI CONFALONIERI . . . . .	1259
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	1250, 1251, 1252, 1253, 1260, 1271, 1281	LEONE RAFFAELE . . . . .	1259
<b>PITZALIS</b> , <i>Relatore</i> . . . . .	1250	FRANCESCHINI . . . . .	1260
<b>BOSCO</b> , <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	1251, 1252, 1253	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1260
		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
		<b>TITOMANLIO VITTORIA</b> ed altri: Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di II grado. (2026) . . . . .	1281
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	1281, 1283, 1285, 1286, 1287, 1289, 1290
		<b>BUZZI</b> , <i>Relatore</i> . . . . .	1281, 1284, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290
		<b>BADINI CONFALONIERI</b> . . . . .	1282, 1284, 1285, 1286, 1287, 1290
		<b>RUSSO SALVATORE</b> . . . . .	1282, 1283
		<b>BADALONI MARIA</b> , <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	1282, 1283, 1284, 1287, 1288
		<b>ROFFI</b> . . . . .	1283, 1286, 1290
		<b>TITOMANLIO VITTORIA</b> . . . . .	1284, 1290
		<b>CERRETI ALFONSO</b> . . . . .	1284, 1289
		<b>PITZALIS</b> . . . . .	1285, 1287, 1289
		<b>CODIGNOLA</b> . . . . .	1286, 1288, 1290
		<b>LEONE RAFFAELE</b> . . . . .	1289
		<b>Votazione segreta</b> :	
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	1281

La seduta comincia alle 9,55.

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

**Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2889) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (Urgenza) (1990); Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto (761); Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti (393) e Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi (651).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » e delle proposte di legge: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche » di iniziativa del deputato Ermini; « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto » di iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino e Servello; « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti » d'iniziativa dei deputati Marangone e Macrelli; « Modifica del ruolo organico dei vice provveditori » d'iniziativa del deputato Romanato.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella precedente riunione proponemmo un testo, parzialmente concordato con la I Commissione, al fine di evitare in qualche modo

il danno che poteva sorgere per il riassorbimento o meno dei posti in soprannumero. Si è ritenuto così di proporre un aumento temporaneo degli organici pari al numero dei posti in soprannumero, indicando tali posti in una nota alle tabelle e con l'indicazione che i posti stessi sarebbero stati riassorbiti in ragione di un quinto delle vacanze.

La I Commissione ci ha dato il parere seguente:

« La Commissione ritiene di non poter accogliere le formule tabellari proposte con la lettera 10 novembre, in quanto riprodurrebbero sostanzialmente il principio stesso dell'articolo 41 bis. Essa peraltro non sarebbe contraria ad aderire a una formula tabellare nelle cui note sia stabilita la istituzione di posti di ruolo con carattere di temporaneità in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, di cui si dovrebbe fare espressa menzione nelle tabelle stesse.

Di tali posti dovrebbe essere espressamente prevista la graduale soppressione entro un periodo massimo, che si prega voler stabilire in non oltre dieci anni ».

La formula dovrebbe essere questa. Per esempio, alla tabella A al coefficiente degli ispettori generali, andrebbe inserita la seguente nota:

« Oltre a trenta posti di ruolo con carattere di temporaneità in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimersi gradualmente entro un periodo massimo di dieci anni ».

Quindi, almeno per dieci anni, potremmo stare tranquilli. Gradualmente, significa in due o tre volte. Ove i fatti dimostrassero in futuro che non è possibile accettare questa formula, si provvederà altrimenti: comunque, dieci anni è il periodo massimo che ho potuto ottenere.

PITZALIS, *Relatore*. Siamo d'accordo!

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione gli emendamenti alle varie tabelle.

Alla tabella A, per gli ispettori generali: numero 30 posti in più.

(È approvato).

Alla stessa tabella, per i provveditori agli studi: numero 15 posti in più.

(È approvato).

Alla tabella C, per gli ispettori capi di ragioneria o direttori di ragioneria di 1ª classe: numero 30 posti in più.

(È approvato).

Alla tabella *G*, ruolo degli archeologi, per i soprintendenti di prima classe: numero 4 posti in più.

(È approvato).

Alla stessa tabella, ruolo degli storici dell'arte, per i soprintendenti di prima classe: numero 2 posti in più.

(È approvato).

Alla stessa tabella, ruolo degli architetti: per soprintendenti di 1<sup>a</sup> classe, sei posti in più.

(È approvato).

Alla tabella *M*, per i soprintendenti bibliografici e direttori di biblioteca di prima classe, sette posti in più.

(È approvato).

È così terminata la discussione degli articoli e delle tabelle del disegno di legge n. 2889.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho voluto procurarmi l'onore e il piacere di presenziare a questa seduta finale che conclude il lungo e appassionato esame del disegno di legge riguardante il riordinamento del Ministero della pubblica istruzione. Ho desiderato ciò per ringraziare tutti gli onorevoli componenti della Commissione per il fervore con il quale hanno discusso questo provvedimento nell'interesse esclusivo degli organi della pubblica istruzione, dal cui funzionamento dipendono anche le sorti della scuola.

Desidero inviare, in questa occasione, un elogio vivissimo al personale, che è stato quest'anno sottoposto a un grande lavoro. Credo che il personale stesso gradirà molto la conclusione abbastanza sollecita, tenendo presente che qualche ritardo è dipeso soprattutto dalla volontà di migliorare, nell'interesse dell'amministrazione, le disposizioni del disegno di legge.

Mentre rivolgo questo elogio al personale, mi rendo interprete anche dei sentimenti del personale stesso per ringraziare la Commissione di tutto quello che ha fatto. Al loro ringraziamento unisco il mio e quello dei Sottosegretari che hanno assistito alle numerose sedute della Commissione; un ringraziamento particolare al presidente Ermini e al relatore Pitzalis, che hanno fatto il possibile per portare avanti nel migliore dei modi la complessa discussione.

PRESIDENTE. Noi siamo lieti del ringraziamento che viene dato a questa fatica. Ella ha visto come abbiamo studiato questo disegno di legge in ogni dettaglio e abbiamo fatto questo nostro studio con molto amore proprio in rapporto all'importanza che la legge ha per il personale del Ministero della pubblica istruzione. Sappiamo bene quale è il lavoro che svolge questo personale, specialmente in questo momento di ampliamento dell'attività scolastica e culturale. Abbiamo forse tardato troppo ad approvarlo, ma vogliamo che il personale sappia che il ritardo è dovuto alla necessità di fare una legge che arrecasse solo vantaggi a nessun danno di sorta. Queste ultime giornate le abbiamo trascorse in continui contatti con le altre Commissioni per ottenere che dalla legge fosse eliminata ogni norma che potesse rallentare promozioni di personale e impedire benefici per il personale da questo ampliamento dell'organico.

Sono grato a tutti i colleghi, del lavoro che insieme con me hanno condotto; sono particolarmente grato al relatore, al Ministro e al Sottosegretario, che hanno aiutato, con tutte le loro possibilità, a superare le difficoltà e uscire dall'ampio pelago per arrivare a riva.

Possiamo assicurare il Governo che gli altri disegni di legge, anche importantissimi, che sono stati presentati per il nostro esame, saranno condotti da noi innanzi con la massima sollecitudine e con la massima attenzione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Grazie. Volevo pregare la Commissione di esaminare al più presto possibile i disegni di legge sullo stato giuridico degli insegnanti. Come loro sanno, le categorie interessate hanno fatto pervenire i loro voti al Governo, e il Governo si fa tramite di questo desiderio delle categorie per pregare la Commissione in tal senso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno che sono stati presentati.

Do lettura di quello presentato dagli onorevoli De Grada, Marangone, Ermini, Roffi:

« L'VIII Commissione della Camera, votando nell'articolo 2, capoverso 11°), il mantenimento della Direzione generale per gli scambi culturali, auspica il rafforzamento di questo servizio e una più precisa delimitazione di compiti tra questa Direzione e quella dipendente dal Ministero degli esteri, specialmente in materia di mostre d'arte e di vigilanza e controllo degli istituti di cultura

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

all'estero e in tutte le competenze specialmente culturali ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cerreti Alfonso, Marangone, Buzzi e Titomanlio Vittoria:

« L'VIII Commissione della pubblica istruzione della Camera, terminato l'esame del disegno di legge n. 2889, richiama l'attenzione del Governo sullo stato di disagio in cui si trovano i provveditori agli studi e i Vice provveditori per essere assegnati a coefficienti, che non rispondono alla delicatezza dei loro compiti e al prestigio che debbono avere sul personale amministrativo.

Invita, il Ministro della pubblica istruzione a studiare la possibilità di porre i Provveditori al coefficiente 800, assegnato di recente ai Direttori dei conservatori di musica, e di distribuire i Vice provveditori in due classi a ruolo aperto, rispettivamente con il coefficiente 402 e 500 ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Cerreti, le proporrei di togliere la motivazione. In tal caso lo potrei accogliere come raccomandazione.

CERRETI ALFONSO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rimane pertanto così formulato:

« L'VIII Commissione della pubblica istruzione della Camera, terminato l'esame del disegno di legge n. 2889, invita il Ministro della pubblica istruzione a studiare la possibilità di porre i Provveditori al coefficiente 800, assegnato di recente ai Direttori dei conservatori di musica, e di distribuire i Vice Provveditori in due classi a ruolo aperto, rispettivamente con il coefficiente 402 e 500 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Reale Giuseppe e Franceschini:

« La Camera,

ai fini della sempre maggiore diffusione della cultura mediante l'istituzione di biblioteche governative,

invita il Governo

a voler realizzare tale istituzione nelle regioni che ne sono ancora prive, indicando per la Calabria come sede la città di Reggio Calabria ».

REALE GIUSEPPE. Spero mi consentirà, signor Presidente, essendo stato approvato ieri sera in Senato il disegno di legge che stabilisce l'istituzione dell'Università in Calabria, di ringraziare l'onorevole Ministro e sollecitare la sua attenzione ove non sia il caso di affrettare i tempi anche in questa sede.

Si tratta di questione che supera l'episodio perché insegue un'aspirazione secolare, e in tale aspirazione trova ragione l'ordine del giorno da me presentato.

Mi sembra giusto, anche nell'interesse di altre regioni, tra le quali la stessa Umbria, che debba rivolgersi una attenzione particolare al mondo del libro. Ritengo che si possa venire incontro a questa richiesta che credo meritevole e lodevole. Per quanto riguarda la Calabria, e Reggio in particolare, già nel passato vi è stata una donazione di quello che era il Museo comunale della Magna Grecia, e oggi quel museo è certamente uno dei più importanti

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Circa la raccomandazione che l'onorevole Reale e la Commissione rivolgono al Governo per l'istituzione di una biblioteca statale, devo far presente all'onorevole Reale — il quale ben conosce la situazione del nostro bilancio — che non abbiamo fondi per la sua costruzione: tant'è vero che per la biblioteca nazionale di Roma si è dovuto fare una legge speciale, iniziatore della quale è stato il Ministro dei lavori pubblici, che provvede all'edilizia statale in generale.

Posso quindi soltanto rendermi interprete del voto della Commissione presso il Ministero dei lavori pubblici.

Ciò premesso, è chiaro che la sede della biblioteca deve formare oggetto di un attento studio, anche in relazione alla futura università. Relativamente a questa parte, quindi pregherei di non insistere nell'anticipazione della sede. Certamente, il Governo esaminerà la situazione locale onde potere anche in questo caso cercare di proporre un provvedimento che risponda a equità e giustizia.

REALE GIUSEPPE. Sono d'accordo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione quindi l'ordine del giorno dell'onorevole Reale, secondo le precisazioni dell'onorevole ministro.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Marangone e Cerreti Alfonso:

« L'VIII Commissione della Camera, preso atto che nel provvedimento di legge n. 2889 non si è tenuto conto della inderogabile necessità di istituire i ruoli organici dei Provveditorati, distinti per ciascuna provincia nell'interesse esclusivo della scuola e in armonia alle esigenze locali,

invita il Ministro

a volervi provvedere con apposita norma legislativa, nel termine del presente anno scolastico ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Con l'espansione in atto della scuola non ritengo sia opportuno predeterminare in così breve termine i ruoli dei Provveditorati. Occorre prima vedere l'andamento dello sviluppo scolastico e noi speriamo che questo fenomeno di espansione possa aumentare sempre di più.

A queste condizioni, accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Occorre quindi togliere il termine.

MARANGONE. Sono d'accordo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Marangone, senza le parole « nel termine del presente anno scolastico ».

(È approvato).

Do infine lettura dell'ordine del giorno degli onorevoli De Grada, Roffi, Marangone, Franco Pasquale, Sciorilli Borrelli, Ermini:

« L'VIII Commissione della Camera, nella precisa volontà di approvare sollecitamente la legge n. 2889 che riordina le carriere del personale della pubblica istruzione, fa voti affinché alcuni problemi non risolti dalla presente legge, vengano sollecitamente affrontati;

ritiene specialmente urgenti l'istituzione del principio dei ruoli aperti per le carriere dell'Amministrazione delle biblioteche e delle antichità e Belle arti e il riconoscimento dei coefficienti già attribuiti ai provveditori agli studi di prima e seconda classe e agli Ispettori centrali di prima e di seconda classe alle qualifiche corrispondenti di tutti gli altri settori del Ministero dell'Istruzione ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Richiamandomi alle dichiarazioni fatte in sede di discussione degli articoli, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione di studio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Prego ora i colleghi di voler fare attenzione al coordinamento del disegno di legge ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento. Non mi soffermerò sulla parte puramente formale di esso, per richiamare l'attenzione invece sulle parti che hanno richiesto un coordinamento più sostanziale.

#### TITOLO I.

### CARRIERE, RUOLI E DOTAZIONI ORGANICHE

#### ART. 1.

(*Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi*).

Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.

È fatto divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Il personale indicato nel precedente comma che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 12.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### TITOLO II.

### AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI

#### ART. 2.

(*Ordinamento dell'Amministrazione centrale*).

L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Direzione generale dell'istruzione elementare;

Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Direzione generale dell'istruzione tecnica;

Direzione generale dell'istruzione professionale;

Direzione generale dell'istruzione universitaria;

Direzione generale delle antichità e belle arti;

Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Direzione generale dell'educazione popolare;

Direzione generale per gli scambi culturali;

Direzione generale per l'istruzione media non statale;

Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola;

Ispettorato per l'istruzione artistica;

Ispettorato per l'assistenza scolastica;

Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;

Ispettorato per le pensioni;

Servizio per la scuola materna.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 3.

(Vice provveditori agli studi).

Il vice provveditore agli studi è il diretto collaboratore del provveditore agli studi che sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi o dai regolamenti o, per delega, dal provveditore.

Nelle provincie con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori agli studi, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.

Ai vice provveditori agli studi si applicano le norme previste per i direttori di sezione ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale e di provveditore agli studi di seconda classe, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 276, lettera c), e dell'articolo 282, lettera b), n. 2, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per la promozione a provveditore agli studi, ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928, le disposizioni dell'articolo 2 della legge stessa si applicano sulla dotazione organica complessiva delle qualifiche di vice provveditore e della metà dei posti di provveditore agli studi, in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le frazioni di posto sono a tal fine computate per intero.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 4.

(Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi).

Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneità. Il numero dei posti da conferire nell'uno e nell'altro ruolo, è distintamente indicato nel bando di concorso.

Salvo il disposto del successivo articolo 8, il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 5.

(Personale di carriera esecutiva).

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati:

il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto;

i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto.

Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 6.

(Assegnazioni e trasferimenti).

L'assegnazione ad uffici dell'Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi, nonché il trasferimento da uffici della Amministrazione centrale ai Provveditorati agli studi, e viceversa, dei consiglieri di I, II e III classe, di cui alla tabella A, e del personale appartenente ai ruoli di cui alle alleghe tabelle C, D, E ed F sono disposti nel limite delle dotazioni stabilite in calce alle tabelle stesse.

Per 8 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale appartenente, a quella data medesima, a ruoli separati per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, i trasferimenti di cui al precedente comma non possono essere disposti se non a domanda.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 7.

(Inquadramento nei ruoli unificati -  
Soppressione di ruoli transitori).

I consiglieri di I, II e III classe, gli impiegati della carriera speciale di ragioneria e gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale ed a quelli dei Provveditorati agli studi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nei ruoli di cui alle alleghe tabelle A, C, D, E ed F, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, secondo l'anzianità posseduta.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provve-

ditorati agli studi che, alla entrata in vigore della presente legge, esercitano le mansioni di cui al primo comma dell'articolo 5 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto ovvero di dattilografo di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto.

Sono soppressi i ruoli transitori aggiunti al ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui ai quadri 13/d, 51/c, 71/c annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Gli impiegati appartenenti al ruolo transitorio dei ricercatori provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche compresi nel quadro 13/d annesso al citato decreto sono collocati nel ruolo degli Ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale. Gli altri impiegati di cui allo stesso quadro 13/d ed ai quadri 51/c e 71/c nonché quelli provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Amministrazione centrale e presso i Provveditorati agli studi, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi. Gli impiegati di cui al presente comma conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento, i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle quaiifiche corrispondenti dei ruoli transitori e dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ART. 8.

(Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati).

Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli

studi nelle tabelle *A, C, D, E* ed *F*, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 9.

(Concorso riservato a posti di Consigliere di terza classe).

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo, di cui all'allegata tabella *A*, è riservato, mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, al personale delle carriere di concetto del Ministero della pubblica istruzione in possesso della laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o materie letterarie o pedagogia.

Ai vincitori del concorso di cui sopra il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 10.

(Concorso riservato a posti di vice segretario).

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti che, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo di cui all'allegata tabella *D*, sono attribuiti alla dotazione prevista per gli Uffici dell'Amministrazione centrale ed un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione già esistente per i Provveditorati agli studi, sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale o dal soppresso ruolo dei Provveditorati agli studi, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di titolo di studio di istruzione di secondo grado e abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto.

Un altro quinto dei posti, da calcolarsi secondo i criteri di cui al comma precedente, è conferito mediante concorso per esame speciale riservato agli impiegati delle medesime categorie che, pur non possedendo il prescritto titolo di studio, siano in possesso di titolo di studio di istruzione secondaria inferiore e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista.

L'esame speciale, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Un ulteriore quinto dei posti, da calcolarsi parimenti secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è conferito mediante concorso per esame riservato agli impiegati della carriera esecutiva provenienti, rispettivamente, dai soppressi ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, alle condizioni e secondo le norme stabilite dalla legge 2 aprile 1958, n. 320.

Previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, ai candidati risultati idonei nei concorsi di cui ai precedenti commi, è data facoltà di chiedere l'attribuzione dei posti eventualmente non coperti, per mancanza di vincitori, anche nelle dotazioni previste per uffici diversi.

Ai vincitori dei concorsi sopra indicati e al personale di concetto amministrativo già in ruolo per effetto del concorso per esami di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 320, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi, agli effetti previsti dall'articolo unico della suindicata legge n. 320.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 11.

(Concorso riservato a posti di agente tecnico).

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale, nel ruolo degli agenti tecnici di cui alla allegata tabella *F*, sono riservati, mediante concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).



## ART. 12.

(Limite dei posti da mettere a concorso).

I posti che per effetto della presente legge vanno ad incrementare le attuali consistenze organiche dei ruoli di cui alle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, compresi i posti derivanti da vacanze nelle qualifiche superiori, non possono essere messi a concorso, in ciascuno degli anni del quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al quinto. All'atto dell'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi, altrettante unità di personale direttivo insegnante e non insegnante, già comandate o distaccate presso l'Amministrazione centrale e i Provveditorati agli studi, saranno restituite alle scuole e agli istituti di provenienza.

Dal limite stabilito nel precedente comma si prescinde nei concorsi riservati, in applicazione della presente legge, ad impiegati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## TITOLO III.

**AMMINISTRAZIONE  
DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI**

## ART. 13.

(Soprintendenze ed istituti di antichità e belle arti).

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi archeologici, artistici, monumentali, storici e panoramici, sono le Soprintendenze alle antichità e belle arti, il cui numero complessivo è fissato in 66, così suddiviso:

Soprintendenze alle antichità . . . . .	N. 25
Soprintendenze alle gallerie . . . . .	» 16
Soprintendenze ai monumenti . . . . .	» 15
Soprintendenze ai monumenti e gallerie . . . . .	» 10

Alle Soprintendenze alle antichità sono preposti soprintendenti del ruolo degli archeologi, a quelle alle gallerie soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte e a quelle ai monumenti soprintendenti del ruolo degli architetti. Alle Soprintendenze ai monumenti e gallerie sono preposti soprintendenti del ruolo degli storici dell'arte o

degli architetti a seconda della preminenza degli interessi artistici o monumentali della circoscrizione.

L'Istituto centrale del restauro, il Gabinetto nazionale delle stampe, il Gabinetto fotografico nazionale, la Calcografia nazionale, il Museo d'arte orientale e il Museo delle arti e tradizioni popolari in Roma e l'Opificio delle pietre dure in Firenze conservano l'attuale ordinamento.

Alla direzione dell'Istituto centrale del restauro è preposto un soprintendente del ruolo degli storici dell'arte; alla direzione degli altri istituti indicati nel precedente comma sono preposti impiegati della carriera direttiva, di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, con qualifica non superiore a direttore.

La denominazione e la circoscrizione delle Soprintendenze, di cui al primo comma del presente articolo, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti a sezioni I, II, III e IV unite.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 14.

(Economati).

Presso le Soprintendenze e gli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo è istituito un ufficio economato, posto alle dirette dipendenze del soprintendente o del capo dell'istituto, al quale è preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichità e belle arti con la qualifica di economo.

Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse d'ingresso e di esportazione, alla compilazione degli inventari del materiale mobile e coadiuva il soprintendente od il capo dell'istituto nella sua qualità di funzionario delegato in tutti gli atti di natura contabile.

L'economato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e non potrà reggere più di un economato.

Resta ferma la responsabilità del soprintendente o del capo dell'istituto per tutto quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti.

Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzione e compensi a favore del personale delle So-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

printendenze o degli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo della presente legge debbono essere rilasciate ad un dipendente delle predette Soprintendenze od Istituti diverso dall'economista.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 15.

(*Nomina degli ispettori e degli architetti*).

La nomina in prova ad ispettore e ad architetto in uno dei tre ruoli di cui alla allegata tabella G, lettere a), b) e c), si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli.

Per gli ispettori archeologi è prescritta la laurea in lettere o filosofia; per gli ispettori storici dell'arte è prescritta la laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalle facoltà di Magistero. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Per gli architetti è prescritta la laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

Il Ministro della pubblica istruzione, qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti a candidati in possesso di particolari specializzazioni.

Per i posti riservati alla specializzazione in paleontologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione.

Per i posti riservati alla specializzazione in etnografia e in arte dell'Asia e dell'Africa è ammessa anche la laurea in lingue e civiltà orientali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione, attinente alla carriera.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 16.

(*Promozione a direttore*).

La promozione a direttore si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova, nonché gli impiegati di ruolo ag-

giunto della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti che abbiano compiuto in detto ruolo e in quello speciale transitorio di provenienza sei anni di effettivo servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Debbo richiamare l'attenzione sull'articolo successivo, articolo 17, concernente i chimici, fisici e microbiologi dell'Istituto del restauro, che avevamo approvato nel seguente testo:

## ART. 17.

(*Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro*).

Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli Istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne la progressione economica.

All'ultimo comma, nell'intento di emanare una norma che migliorasse la condizione dei chimici, dei fisici e dei microbiologi, abbiamo al contrario emanato una formula che ha tradito tale intento, peggiorando, pertanto, la situazione di tale personale.

Abbiamo stabilito che la carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli istituti di istruzione secondaria — e fin qui va bene — sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne la progressione economica. Quest'ultimo termine, se interpretato nel limite del passaggio da un coefficiente ad un altro, e mantenendo la misura del coefficiente degli amministrativi, significa soltanto un rallentamento della carriera. Vi prego di seguirmi, tenendo presente la tabella G, lettera d).

Si passa dal coefficiente 229 al coefficiente 271 dopo due anni e in questo caso il termine è uguale a quello anteriore alla modifica che abbiamo apportata. Dal secondo al terzo coefficiente (da 271 a 325) nella carriera dei professori si passa in nove anni, mentre nel testo precedente tale passaggio era previsto in sette anni; così dal coefficiente 321 al coefficiente 402 si passerebbe dopo 17 anni, mentre nel testo precedente erano previsti 14 anni; dal coefficiente 402 al coefficiente 500 infine il passaggio dei professori è previsto dopo 19 anni, mentre nel testo precedente erano previsti 21 anni, e qui abbiamo migliorato il testo.

Noi pertanto peggioriamo la progressione di carriera, escluso l'ultimo grado, e complessivamente danneggiamo quelli che si trovano ai coefficienti iniziali e intermedi per avvantaggiare soltanto quelli che sono arrivati ad avere 19 anni di carriera. Ciò non era nei nostri intenti.

BALDELLI. Se non ho sentito male, si è parlato del coefficiente 229, ma il coefficiente 229 non si riferisce alla carriera dei professori di ruolo A.

PRESIDENTE. D'accordo, ma in questo caso è avvenuto che abbiamo approvato la progressione economica prevista per i professori di ruolo A, mantenendo però il coefficiente degli amministrativi. È uno degli elementi di equivoco della norma approvata.

ROFFI. Sono convintissimo che il nostro spirito non fu altro che quello di favorire questo personale. Il concetto della progressione di carriera non fu tanto voluto in relazione al numero di anni necessario per passare da un coefficiente ad un altro, ma — qui l'infelicità della nostra deliberazione — in funzione del ruolo aperto.

PRESIDENTE. Il ruolo aperto già risultava dal testo proveniente dal Senato.

ROFFI. Non c'è altro da fare che tornare al testo del Senato.

PRESIDENTE. Abbiamo due vie da seguire: o estendiamo l'equiparazione ai professori di ruolo A anche per quanto riguarda la misura dei coefficienti, oppure ritorniamo al testo del Senato, che è sempre migliore di questo. Nel primo caso occorre anche considerare che veniamo a creare una sperequazione nei confronti dei chimici e fisici dell'Istituto di patologia del libro e, inoltre, che questo personale al massimo della sua carriera potrebbe percepire più del suo direttore, se questo fosse un Soprintendente di seconda classe e non di prima.

BADINI CONFALONIERI. Se parifichiamo i coefficienti a quelli dei professori — ciò che sarebbe la soluzione più chiara — non dobbiamo tornare alla V Commissione? Io sarei, peraltro, per tale soluzione.

LEONE RAFFAELE. Vorrei ricordare alla Commissione non solo lo spirito che mi suggerì l'emendamento, ma le motivazioni che in merito allo stesso portai. Si confronti, ad esempio, l'articolo 2 della legge 29 novembre 1925, n. 2220, articolo concernente i coefficienti relativi ai professori, con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, riguardante i chimici ed i fisici dell'Istituto del restauro. Esaminando tali due articoli, è facile rilevare come i coefficienti, per le due categorie considerate, siano pari, completamente pari. Infatti:

Legge 29 novembre 1925	Legge 22 luglio 1939
iniziale straordinario ex grado X	iniziale, ex grado X
dopo 3 anni, ex grado IX	dopo 3 anni, ex grado IX
dopo 8 anni, ex grado VIII	dopo 8 anni, ex grado VIII
dopo 8 anni, ex grado VII	dopo 8 anni, ex grado VII

Tutto questo non può essere considerato motivazione sufficiente! E nessun'altra categoria, neppure quella dei chimici e dei fisici dell'Istituto di patologia del libro può pretendere lo stesso trattamento, in quanto non ebbe in passato simile equiparazione.

Quindi, stante l'esiguo numero dei chimici e fisici che godrebbero del beneficio (quattro o cinque), mi pare che l'estensione *in toto*, anche per quel che concerne i coefficienti, non produrrebbe che questa dannosa conclusione: i dipendenti considerati potrebbero percepire più del loro direttore... Ebbene, si provvederà poi anche per i direttori! Non vedo proprio perché noi dovremmo annullare il beneficio di cui all'emendamento, semplicemente per questa eventuale sperequazione nei confronti del direttore.

Per tutti questi motivi, prego la Commissione affinché, nello scegliere fra le due strade da seguire, dia la preferenza alla più benevola per gli interessati.

ROFFI. Potremmo occuparci anche dei direttori!

PRESIDENTE. Non possiamo toccare tale settore, che esula dal coordinamento.

LEONE RAFFAELE. Si potrebbe suggerire la presentazione di una leggina concer-

nente appunto il direttore dell'Istituto del restauro.

FRANCESCHINI. Seguendo il ragionamento dell'onorevole Leone e considerando quanto il Presidente ha detto — cioè che si può fare qualche ritocco in sede di coordinamento, non altrimenti — vorrei far rilevare che la Commissione non ha mai avuto l'intenzione di sperequare tra chimici e fisici del restauro e chimici e fisici del libro. Pertanto, se adottiamo la soluzione ventilata dall'onorevole Leone, sia pure con gli inconvenienti di cui essa può portare, noi potremmo porre la norma in modo da includere *ope legis*...

PRESIDENTE. Tutto ciò esula dal coordinamento. È filosofico il suo ragionamento, onorevole Franceschini...

FRANCESCHINI. Ma il fatto è che in Commissione non abbiamo avuto, veramente, intenzione di dividere chimici e fisici del restauro da chimici e fisici della patologia del libro.

PRESIDENTE. Il massimo che possiamo fare è di toccare il punto in questione per una conseguenza non voluta del nostro pensiero attraverso la norma approvata. Oltre, non possiamo andare.

FRANCESCHINI. Dichiaro di aderire, allora, alla tesi dell'onorevole Leone.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 17 rimane, allora, così formulato e corrispondentemente sarà modificata la tabella G, lettera d), che esamineremo in appresso.

#### ART. 17.

*(Personale dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro).*

Il personale appartenente al ruolo dei chimici, fisici e microbiologi, di cui alla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, presta la sua opera presso l'Istituto centrale del restauro in Roma o presso altri laboratori di restauro in attività nelle Soprintendenze.

Al ruolo di cui al precedente comma si accede mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Per i chimici è prescritta la laurea in chimica, per i fisici la laurea in fisica e per i microbiologi la laurea in medicina o in chimica o in farmacia o in scienze naturali o in scienze biologiche.

La carriera dei chimici, dei fisici e dei microbiologi è equiparata a quella dei professori di ruolo A degli Istituti di istruzione secondaria, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico, sia per quanto concerne il trattamento economico.

*(È approvato).*

Passiamo agli articoli successivi:

#### ART. 18.

*(Nomine nei ruoli della carriera di concetto).*

L'assunzione nel ruolo di cui all'allegata tabella H, lettera a), è effettuata mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

L'assunzione nei ruoli, di cui all'allegata tabella H, lettere c), d) ed e), è effettuata mediante pubblici concorsi per esami e per titoli, per partecipare ai quali sono richiesti rispettivamente, i seguenti titoli di studio:

1°) per il ruolo dei disegnatori, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti od anche diploma di maturità classica o scientifica purché integrato dal primo biennio di ingegneria civile edile o di architettura;

2°) per il ruolo dei geometri, diploma di geometra o di perito edile;

3°) per il ruolo dei restauratori di opere d'arte, diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Per l'articolo 19 richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che, quale ultimo comma, vi è stato trasferito l'ultimo comma dell'articolo 33; ciò risolve la questione del carattere permanente della norma relativa, e fuori di ogni riferimento alle norme transitorie con le quali può essere sistemato nelle categorie superiori il personale invalido già in servizio, secondo i criteri stabiliti nel citato articolo 33.

#### ART. 19.

*(Nomine nei ruoli della carriera esecutiva).*

La nomina in prova ad assistente si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza media in-

feriore o titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni; antichità, monumenti, musei e gallerie.

La nomina in prova ad operatore tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di licenza di scuola media inferiore, di licenza di scuola d'arte o di altro titolo equipollente. I concorsi sono distinti per ciascuna delle seguenti specializzazioni: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano ai ruoli degli assistenti e degli operatori tecnici.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 20.

(*Promozioni nei ruoli della carriera esecutiva*).

Le promozioni a primo assistente ed a primo operatore tecnico sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

Le promozioni ad assistente capo e ad operatore tecnico capo si conseguono:

a) per la metà dei posti, mediante concorso per esami, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova nonché gli impiegati dei ruoli aggiunti, rispettivamente, degli aiutanti e dei restauratori della carriera esecutiva, che abbiano compiuto nei ruoli medesimi e nei ruoli speciali transitori di provenienza complessivamente undici anni di effettivo servizio;

b) per l'altra metà, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi assistenti e i primi operatori tecnici che abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio nella carriera, compreso il periodo di prova.

I posti non conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a) del precedente comma vanno aggiunti a quelli da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed una orale. Si applicano le norme di cui all'articolo 187, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 21.

(*Personale ausiliario*).

La nomina a custode e guardia notturna in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Le promozioni a primo custode sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica di custode.

Le promozioni a custode principale sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella qualifica di primo custode.

Le promozioni a custode capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di custode principale.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67.

L'indennità di guardia notturna, di cui al regio decreto 7 agosto 1909, n. 668, e successive modificazioni, per la vigilanza notturna nelle gallerie, musei, monumenti e scavi, è elevata a lire 700 per ogni notte di servizio di dodici ore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 22.

(*Inquadramento nella carriera direttiva delle Soprintendenze*).

Il personale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione delle

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

antichità e belle arti, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inquadrato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui alla tabella G, lettere a), b) e c), allegata alla presente legge, ai quali sono connesse funzioni pari a quelle organicamente esercitate dal personale medesimo nel ruolo di provenienza.

Il collocamento in ciascuno dei tre ruoli è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Gli ispettori aggiunti e gli architetti aggiunti sono collocati nei nuovi ruoli nelle qualifiche di ispettore ed architetto, dopo l'ultimo degli impiegati già collocati in dette qualifiche in base al precedente comma.

Il periodo di servizio prestato nelle qualifiche di ispettore aggiunto e di architetto aggiunto è valido sia ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione ad ispettore principale o architetto principale, sia ai fini degli aumenti biennali di stipendio.

Al primo concorso che sarà indetto per il conferimento di posti di ispettore e di architetto dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche coloro che abbiano superato il limite massimo di età, purché non abbiano compiuto i 45 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per l'articolo 23 avverto che si è ritenuto necessario considerare ai fini del concorso riservato anche coloro che hanno prestato mansioni di architetto e che ai titoli di studio richiesti sono state aggiunte anche le lauree in materie letterarie, pedagogia, architettura e ingegneria edile.

Ne do lettura e lo pongo in votazione:

## ART. 23.

(Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze).

Nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera di-

rettiva, di cui all'allegata tabella G, lettere a), b) e c) è riservato, mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, al personale della carriera di concetto in servizio di ruolo da non meno di cinque anni presso le Soprintendenze, che abbia lodevolmente svolto da almeno tre anni mansioni proprie degli Ispettori e degli architetti della carriera direttiva e che sia in possesso di una delle seguenti lauree: lettere, filosofia, giurisprudenza, materie letterarie, pedagogia, architettura e ingegneria edile.

Ai vincitori del concorso di cui sopra il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

(È approvato).

## ART. 24.

(Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro).

Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 25.

(Inquadramento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva).

Gli impiegati appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei restauratori dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 32 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei restauratori di opere d'arte, di cui alla tabella H, allegata alla presente legge.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti e dei restauratori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al quadro 53, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli della carriera esecutiva degli assistenti e degli operatori tecnici, di cui alla tabella I, allegata alla presente legge.

Il collocamento è effettuato con l'attribuzione della qualifica avente coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza e con la conservazione della anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 26.

(Ruoli aggiunti della carriera di concetto).

Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera di concetto dei segretari e dei disegnatori delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione:

1°) a primo ragioniere, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2°) a primo geometra, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile;

3°) a primo restauratore, se siano in possesso del diploma di maturità artistica o della licenza di istituto d'arte o del diploma di restauratore rilasciato dall'Istituto centrale del restauro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 27.

(Passaggio nei ruoli dei ragionieri e dei geometri).

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati, con le modalità di cui all'articolo 200, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1°) nel ruolo dei ragionieri, se siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale ovvero abbiano disimpegnato mansioni di economo;

2°) nel ruolo dei geometri, se siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1°) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei ragionieri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e che abbiano disimpegnato mansioni di economo per almeno tre anni.

Dopo l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 2°) del precedente comma, un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri è conferito mediante concorso per titoli agli impiegati delle carriere esecutive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, che siano in possesso del diploma di geometra o di perito edile ed abbiano espletato da almeno tre anni mansioni di geometra.

Ai vincitori dei concorsi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di ragioniere aggiunto, ragioniere e primo ragioniere ed equiparate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 28.

(Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti).

I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella I allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresì i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente articolo 25, comma secondo, e del presente articolo.

L'anzianità posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza è computata

per metà ai fini degli aumenti biennali di stipendio e dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 29.

(Concorso riservato agli operatori).

Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui all'allegata tabella I, sono conferiti mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10 della presente legge, riservato al personale, anche se sprovvisto di titolo di studio, appartenente al ruolo degli operatori, di cui al quadro 74/b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando non saranno state disposte le nomine a seguito del concorso di cui al precedente comma, gli operatori continueranno a prestar servizio con lo stato giuridico ed economico in godimento ed in corrispondenza saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del nuovo ruolo degli operatori tecnici.

Le disposizioni del comma precedente continueranno ad applicarsi nei riguardi di coloro che non abbiano partecipato ai concorsi anzidetti o non abbiano superato le relative prove.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 30.

(Riserve di posti nei primi concorsi nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria).

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, indicati nelle allegate tabelle H e I, sono conferiti mediante concorsi per esame speciale riservati al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera di concetto: che sia in possesso del

titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata.

b) per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva: che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio presso le Soprintendenze e gli Istituti di antichità e belle arti complessivamente da almeno tre anni.

Ai vincitori dei concorsi indicati nella precedente lettera a) il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto, segretario e primo segretario od equiparate.

Dopo l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al presente titolo, i due quinti dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria indicato nell'allegata tabella L sono conferiti mediante concorso per titoli al personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle Soprintendenze e negli Istituti di antichità e belle arti, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età.

L'esame speciale, di cui al primo comma del presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 31.

(Assorbimento dei posti aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496).

Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle G, H, I, allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.



In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 32.

(Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato).

Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 14, può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 33.

(Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto).

Con le modalità di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichità e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L.

Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per quanto riguarda il successivo articolo 34, richiamo l'attenzione della Commissione sull'ultimo comma che è stato necessario aggiungere per precisare come avviene la promozione da soprintendente e direttore di biblioteca di seconda classe a soprintendente e direttore di biblioteca di prima classe, ora che sono stati stabiliti i ruoli aperti.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo.

TITOLO IV

**SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE**

ART. 34.

(Ordinamento).

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi bibliografici, storici e paleografici, sono le Soprintendenze bibliografiche, le biblioteche pubbliche governative e l'Istituto di patologia del libro.

Ad ogni Soprintendenza bibliografica è preposto un Soprintendente bibliografico di 1<sup>a</sup>, di 2<sup>a</sup> o di 3<sup>a</sup> classe.

Ad ogni biblioteca pubblica governativa e all'Istituto di patologia del libro è preposto un direttore di biblioteca di 1<sup>a</sup>, di 2<sup>a</sup> o di 3<sup>a</sup> classe.

Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e potranno essere successivamente modificati con la stessa procedura.

La disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia, nella prima applicazione della presente legge, esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici di cui alle tabelle allegate.

Le promozioni a Soprintendente bibliografico di 1<sup>a</sup> classe e a direttore di biblioteca di 1<sup>a</sup> classe si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i Soprintendenti bibliografici di 2<sup>a</sup> classe e i direttori di biblioteca di 2<sup>a</sup> classe, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(È approvato).

ART. 35.

(Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche).

L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblio-

teche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire è ridotta, con effetto dal 1° luglio successivo alla data d'entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 36.

*(Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche).*

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1° gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età.

Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata, che la pre-

siede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1° classe.

Il personale così inquadrato continuerà a prestare servizio presso il Centro anzidetto.

Al personale, che non è inquadrato ai sensi del presente articolo e che cessa dal servizio con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, compete una indennità commisurata ad una mensilità del solo stipendio escluso ogni altro emolumento, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio, per ciascun anno di servizio prestato o per frazione di anno superiore a sei mesi, integrata di una somma pari a tre mensilità.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 37.

*(Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche).*

Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, o di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 38.

*(Direttore dell'istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea).*

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio alla entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dell'Istituto.

Il predetto direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a direttore di biblioteca di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 6 anni di anzianità senza demerito nella qualifica inferiore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

## ART. 39.

*(Concorso riservato per la carriera direttiva delle Soprintendenze bibliografiche).*

Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione del ruolo della carriera del personale direttivo di cui alla tabella *M*, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale della carriera di concetto in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera direttiva.

Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera di concetto è valutato in ragione di due terzi, senza alcuna limitazione di durata, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

## ART. 40.

*(Concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche).*

Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione dei ruoli della carriera del personale di concetto di cui alla tabella *N*, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale della carriera esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di aiutante.

Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di vice aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario e primo aiuto bibliotecario.

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella *O* è effettuata mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella *P*, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

TITOLO V  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
E FINALI COMUNI**

ART. 41.

*(Riduzione di anzianità).*

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

ART. 42.

*(Norme incompatibili — Onere).*

Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopprimere ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo alle tabelle. In linea generale debbo avvertire che sono stati raggruppati in unica dotazione organica e conformemente alla recentissima legge 22 ottobre 1961, tutti i posti compresi nei coefficienti 271, 229 e 202 per la carriera di concetto; nei coefficienti 202, 180 e 157 per la carriera esecutiva; e nei coefficienti 159, 151 e 142 per la carriera ausiliaria.

Delle altre novità, le vedremo caso per caso.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA A.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE  
CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE		CARRIERA DIRETTIVA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
900	Direttori generali . . . . .	13		
670	Ispettori generali . . . . .	36 (a)	Provveditori agli studi di 1ª cl.	109 (b)
500	Direttori di divisione e ispettori capi . . . . .	100	Provveditori agli studi di 2ª cl.	
402	Direttori di sezione . . . . .	140	Vice provveditori . . . . .	160
	Totale . . . . .	289	Totale . . . . .	269

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
325	Consiglieri di 1ª classe . . . . .	600 (c)
271	Consiglieri di 2ª classe . . . . .	
229	Consiglieri di 3ª classe . . . . .	
	Totale . . . . .	600 (c)

(a) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(b) Oltre a 15 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. 14 posti restano a disposizione del Ministero per l'impiego in qualsiasi ufficio dipendente. Resta fissato in 47 unità il numero dei posti di provveditore agli studi conferibili a norma dell'articolo 282, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961, si applicano quelli fissati dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(c) Agli effetti dell'articolo 6 della presente legge, le dotazioni sono così stabilite:

230 posti per l'amministrazione centrale;  
370 posti per i provveditorati agli studi.

La pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA B.

## ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MEDIA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA, PROFESSIONALE E ARTISTICA E PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
670	Ispettori centrali di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	} 233
500	Ispettori centrali di 2 <sup>a</sup> classe. . . . .	
	Totale . . . . .	233 (a)

(a) Di cui 26 per l'istruzione elementare; 202 per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale e per l'istruzione media non statale, compresi gli ispettori centrali per la educazione fisica e sportiva; 5 per le antichità e belle arti. Gli aumenti sulle dotazioni organiche esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono così graduati: per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'istruzione non statale e per l'educazione fisica e sportiva: 54 posti per l'esercizio finanziario 1961-62 e 14 posti per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, fino al 1968-69;

per l'esercizio finanziario 1961-62: 8 posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare.

Per quanto concerne i coefficienti di retribuzione, dal 1° ottobre 1961 si applicano quelli fissati dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

La pongo in votazione.

(È approvata).

TABELLA C.

## CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
CARRIERA DIRETTIVA		
670	Ispettori generali di ragioneria . . . . .	3
500	Ispettori capo di ragioneria o Direttore di ragioneria di I classe	55 (a)
402	Direttori di ragioneria di II classe . . . . .	105
325	Vice Direttori di ragioneria . . . . .	180
		343
CARRIERA DI CONCETTO		
271	Ragionieri . . . . .	} 415
229	Ragionieri aggiunti . . . . .	
202	Vice Ragionieri . . . . .	
	Totale . . . . .	758 (b)

(a) Oltre a 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(b) Agli effetti dell'articolo 6, le dotazioni per i servizi dell'Amministrazione centrale sono così stabilite: 3 Ispettori generali di ragioneria; 15 Ispettori Capi di ragioneria, oltre a 80 unità, complessivamente, di impiegati con qualifica non inferiore a quella di Ragioniere.

La pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA D.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO AMMINISTRATIVO  
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
500	Segretari capi . . . . .	30
402	Segretari principali . . . . .	105
325	Primi segretari . . . . .	190
271	Segretari . . . . .	} 665
229	Segretari aggiunti . . . . .	
202	Vice segretari . . . . .	
	Totale . . . . .	990 (a)

(a) Agli effetti degli articoli 6, 8 e 10 le dotazioni sono così stabilite:  
per l'amministrazione centrale: 14 posti di segretario capo, 33 posti di segretario principale, 39 posti di primo segretario, 172 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario;  
per i provveditorati agli studi: 16 posti di segretario capo, 72 posti di segretario principale, 151 posti di primo segretario, 493 posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Per quanto concerne la tabella E, debbo osservare che non abbiamo affettuato quei piccoli spostamenti, che sono stati apportati in-

vece alle altre tabelle del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario, nel numero dei posti corrispondenti ai coefficienti iniziali e terminali. Si è trattato di una svista, alla quale abbiamo posto riparo nel coordinamento. Vi sottopongo il nuovo testo della tabella.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA E.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
271	Archivisti capi . . . . .	300
229	Primi archivisti e assistente alla vigilanza . . . . .	600 + 1
202	{ Archivisti . . . . .	1.600
	{ Applicati tecnici di 1ª classe . . . . .	
	{ dattilografi di 1ª classe . . . . .	
180	{ Applicati . . . . .	
	{ Applicati tecnici di 2ª classe . . . . .	
	{ dattilografi di 2ª classe . . . . .	
157	{ Applicati aggiunti . . . . .	2.500 + 1 (a)
	{ Applicati tecnici aggiunti . . . . .	
	{ Dattilografi aggiunti . . . . .	
	Totale . . . . .	

(a) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:  
per l'amministrazione centrale: 115 posti di archivista capo, 251 di primo archivista, compreso il posto di assistente alla vigilanza, 550 di archivista, applicato e di applicato aggiunto o qualifiche equiparate;  
per i provveditorati agli studi: 185 posti di archivista capo, 350 di primo archivista, 1.050 di archivista, applicato ed applicato aggiunto o qualifiche equiparate.  
Gli applicati tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

La pongo in votazione.

(È approvata).



III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA F.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
E DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

Coeffi- ciente	PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI		PERSONALE TECNICO (a)	
	Qualifica	Organico	Qualifica	Organico
180	Commessi capi . . . . .	1	—	—
173	Commessi . . . . .	150	Agenti tecnici capi . . . . .	1
159	Uscieri capi . . . . .	} 730	Agenti tecnici . . . . .	31
151	Uscieri . . . . .			
142	Inservienti . . . . .			
	Totale . . . . .	881 (b)	Totale . . . . .	32

(a) Per i servizi dell'amministrazione centrale;

(b) Agli effetti degli articoli 6 e 8 le dotazioni sono così stabilite:  
per l'amministrazione centrale: 1 posto di commesso capo, 40 di commesso, 230 di usciere capo,  
uscieri e di inserviente;  
per i provveditorati agli studi: 110 di commesso, 500 di usciere capo, di usciere ed inserviente.

La pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA G.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO  
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
<b>A) RUOLO DEGLI ARCHEOLOGI</b>		
670	Soprintendenti di 1ª classe . . . . .	8 (a)
500	Soprintendenti di 2ª classe . . . . .	17
402	Direttori . . . . .	27
325	Ispettori principali . . . . .	} 43
271	Ispettori . . . . .	
	Totale . . .	95
<b>B) RUOLO DEGLI STORICI DELL'ARTE</b>		
670	Soprintendenti di 1ª classe . . . . .	8 (b)
500	Soprintendenti di 2ª classe . . . . .	14
402	Direttori . . . . .	27
325	Ispettori principali . . . . .	} 43
271	Ispettori . . . . .	
	Totale . . .	92
<b>C) RUOLO DEGLI ARCHITETTI</b>		
670	Soprintendenti di 1ª classe . . . . .	9 (c)
500	Soprintendenti di 2ª classe . . . . .	15
402	Direttori . . . . .	30
325	Architetti principali . . . . .	} 53
271	Architetti . . . . .	
	Totale . . .	107
<b>D) RUOLO DEI CHIMICI, FISICI E MICROBIOLOGI</b>		
500	} Chimici, fisici e microbiologi . . . . .	6
402		
325		
271		
229		
	Totale . . .	6

(a) Oltre a 4 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(b) Oltre ad 2 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

(c) Oltre a 6 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni.

La pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA H.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE  
ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
<b>A) RUOLO DEI RAGIONIERI</b>		
500	Ispettori di ragioneria . . . . .	5
402	Ragionieri superiori . . . . .	12
325	Primi ragionieri . . . . .	22
271	Ragionieri . . . . .	} 71
229	Ragionieri aggiunti . . . . .	
202	Vice ragionieri . . . . .	
Totale . . .		
<b>B) RUOLO DEI SEGRETARI</b>		
500	Segretari capi . . . . .	3
402	Segretari principali . . . . .	8
325	Primi segretari . . . . .	16
271	Segretari . . . . .	} 53
229	Segretari aggiunti . . . . .	
202	Vice segretari . . . . .	
Totale . . .		
<b>C) RUOLO DEI DISEGNATORI</b>		
500	Disegnatori capi . . . . .	4
402	Disegnatori principali . . . . .	10
325	Primi disegnatori . . . . .	20
271	Disegnatori . . . . .	} 66
229	Disegnatori aggiunti . . . . .	
202	Vice disegnatori . . . . .	
Totale . . .		
<b>D) RUOLO DEI GEOMETRI</b>		
500	Geometri capi . . . . .	2
402	Geometri principali . . . . .	5
325	Primi geometri . . . . .	9
271	Geometri . . . . .	} 29
229	Geometri aggiunti . . . . .	
202	Vice geometri . . . . .	
Totale . . .		
<b>E) RUOLO DEI RESTAURATORI DI OPERE D'ARTE</b>		
500	Restauratori capi . . . . .	2
402	Restauratori principali . . . . .	4
325	Primi restauratori . . . . .	8
271	Restauratori . . . . .	} 29
229	Restauratori aggiunti . . . . .	
202	Vice restauratori . . . . .	
Totale . . .		

La pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA I.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO  
DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
<b>A) RUOLO DEGLI ASSISTENTI</b>		
271	Assistenti capi . . . . .	22
229	Primi assistenti . . . . .	49
202	Assistenti . . . . .	64
Totale . . .		135
<b>B) RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI</b>		
271	Operatori tecnici capi . . . . .	19
229	Primi operatori tecnici . . . . .	43
202	Operatori tecnici . . . . .	58
Totale . . .		120
<b>C) RUOLO DEL PERSONALE ESECUTIVO</b>		
271	Archivisti capi . . . . .	30
229	Primi archivisti . . . . .	75
202	Archivisti . . . . .	} 245
180	Applicati . . . . .	
157	Applicati aggiunti . . . . .	
Totale . . .		350

La pongo in votazione.  
(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA L.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE  
ALLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
RUOLO DEI CUSTODI E GUARDIE NOTTURNE		
180	Custodi capi . . . . .	15
173	Custodi principali . . . . .	80
163	Primi custodi . . . . .	370
153	Custodi e guardie notturne . . . . .	1.385
	Totale . . . . .	1.850

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

TABELLA M.

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOPRINTENDENZE  
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
670	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe . . . . .	} 52 (a)
500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe . . . . .	
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe . . . . .	60
325	Bibliotecari di 1ª classe . . . . .	} 118
271	Bibliotecari di 2ª classe . . . . .	
229	Bibliotecari di 3ª classe . . . . .	
	Totale . . . . .	230

(a) Oltre a 7 posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazioni alle attuali esigenze di sviluppo del settore, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni. 4 posti sono attribuiti alla qualifica di ispettore bibliografico o di ispettore generale bibliografico.

La pongo in votazione.

*(È approvata).*

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA N.

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPRINTENDENZE  
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
<b>A) RUOLO DEGLI AIUTO BIBLIOTECARI</b>		
500	Aiuto bibliotecari capi . . . . .	10
402	Aiuto bibliotecari principali . . . . .	22
325	Primi aiuto bibliotecari . . . . .	38
271	Aiuto bibliotecari . . . . .	} 130
229	Vice aiuto bibliotecari . . . . .	
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti . . . . .	
Totale . . . . .		200
<b>B) RUOLO DEI RAGIONIERI</b>		
500	Ragionieri capi . . . . .	3
402	Ragionieri principali . . . . .	7
325	Primi ragionieri . . . . .	13
271	Ragionieri . . . . .	} 37
229	Ragionieri aggiunti . . . . .	
202	Vice ragionieri . . . . .	
Totale . . . . .		60

La pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA O.

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE SOPRINTENDENZE  
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
271	Aiutanti capi . . . . .	35
229	Primi aiutanti . . . . .	80
202	Aiutanti . . . . .	} 251 (a)
180	Dattilografi o distributori . . . . .	
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti. . . . .	
	Totale . . .	366

(a) Nei concorsi di immissione in carriera il 45 per cento dei posti è riservato alla qualifica di dattilografo aggiunto e il 55 per cento a quella di distributore aggiunto. Al concorso a posti di distributore aggiunto sono ammessi candidati di sesso maschile e di età non superiore a 25 anni.

La pongo in votazione.

(È approvata).

TABELLA P.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE  
BIBLIOGRAFICHE E DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO
173	Sorveglianti . . . . .	80
163	Custodi (a) . . . . .	140
153	Fattorini (a) . . . . .	180
	Totale . . .	400

(a) Gli attuali custodi capi e custodi conservano la rispettiva qualifica a titolo personale.

La pongo in votazione.

(È approvata).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TABELLA Q.

CONTINGENTE MASSIMO DEL PERSONALE DA INQUADRARE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA PRESENTE LEGGE

	NUMERO DEI POSTI
Personale del ruolo aggiunto dei bibliotecari e personale non di ruolo di categoria 1 <sup>a</sup> /B . . . . .	32
Personale del ruolo aggiunto degli aiuto bibliotecari e personale non di ruolo di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	37
Personale del ruolo aggiunto degli aiutanti e personale non di ruolo di 3 <sup>a</sup> categoria . . . . .	37
Personale del ruolo aggiunto dei subalterni e personale non di ruolo di 4 <sup>a</sup> categoria . . . . .	7
Totale . . . . .	113

La pongo in votazione.  
(È approvata).

TABELLA R.

## PERSONALE DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

Coefficiente	QUALIFICA	ORGANICO		
500	CARRIERA DIRETTIVA			
402				
325			Chimici, biologi e tecnologi . . . . .	4 (a)
271				
	CARRIERA ESECUTIVA			
271	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai	8 (b)		
229				
202				
180				

(a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

(b) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente, di permanenza nel coefficiente inferiore.

La pongo in votazione.  
(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.



**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge come sopra coordinato ed approvato articolo per articolo.

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FRANCESCHINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » (2889).

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Baldelli, Bertè, Buzzi, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Ermini, Franceschini, Fusaro, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia Giovanni Battista, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria e Seroni.

Comunico altresì lo stralcio dell'articolo 3, riguardante i Centri didattici, che diverrà il disegno di legge n. 2889-bis, con il titolo di « Vigilanza e coordinamento dei centri didattici nazionali ».

Comunico inoltre l'assorbimento, avvenuto per effetto della votazione, delle proposte di legge nn. 393, 761, 651 e 1990 le quali pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Riconoscimento del diploma rilasciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di II grado (2026).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Riconoscimento del diploma rila-

sciato dalla scuola magistrale come titolo di studio di II grado », di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Dal Canton Maria Pia, Romanato, Buzzi, Franceschini e Reale Giuseppe.

BUZZI, *Relatore*. La Commissione riprende in esame la proposta di legge dell'onorevole Titomanlio, di cui tutti ricordano i precedenti: essa fu approvata dalla nostra Commissione con un emendamento aggiuntivo per cui il titolo di scuola materna conseguito nella scuola magistrale doveva considerarsi titolo di scuola media di secondo grado, valido ai fini dell'inquadramento fra il personale dell'amministrazione o degli enti presso i quali prestano la loro opera i possessori di detto diploma.

La I Commissione, nell'esprimere il suo parere su questa nostra deliberazione, parere che si era reso necessario, data, appunto, questa limitazione specifica, si è dichiarata di avviso contrario, « perché non ritiene ammissibile che un titolo di studio abbia un determinato valore ai fini del rapporto di impiego e un diverso valore ad altri effetti. In secondo luogo, in quanto non ritiene di poter consentire che uno stesso titolo di studio sia diversamente valutato ai fini dell'accesso a pubblico impiego rispetto alla sua valutazione ai fini dell'inquadramento di personale già in servizio ».

La I Commissione ha altresì osservato « che se si tratta solo di provvedere a dichiarare una generica equipollenza del titolo di studio a tutti gli effetti, la questione è di esclusiva competenza della Commissione Istruzione, che sarebbe peraltro auspicabile esaminasse il problema in questione nel quadro di una visione anche di tutta una serie di altri casi dubbi o controvertibili. Ove si tratti invece di una equipollenza a fini specifici, prega la Commissione Istruzione di voler meglio precisare le finalità delle norme, proponendone una nuova formulazione che tenga conto dei due rilievi che inducono la I Commissione a dichiararsi contraria al testo ora proposto ».

Questo è lo stato delle cose. Mi permetto di proporre alla Commissione se non sia il caso, alla luce di questo parere negativo, di riesaminare la proposta nello spirito in cui fu presentata e, alla luce poi delle considerazioni fatte in sede di relazione, di porci il problema della generica equipollenza del titolo di studio, restando nell'ambito della nostra stretta competenza, senza cioè riferire questo riconoscimento al fatto dello inquadramento,

ma lasciando che questo sia un fatto conseguente, come è di ogni titolo di studio.

Occorre insomma prendere atto della situazione di fatto, che colloca indubbiamente la scuola magistrale fra quelle di secondo grado; tener conto dei pareri autorevoli espressi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio di Stato in sede di decisione sul ricorso avente appunto per oggetto la questione che con la legge si vuol risolvere; e valutare questo provvedimento, sia pur nella sua particolarità, nel quadro di una politica per la scuola materna, che tutti auspichiamo si faccia quanto prima, e in ordine alla quale si dovrà dare alla scuola magistrale e al titolo che attraverso questa si consegue il riconoscimento di scuola di secondo grado.

Non vedo quali possano essere le conseguenze negative di un simile fatto, perché dal punto di vista dell'ammissione all'università è ovvio che il problema non si pone neppure, in quanto ci sono altre leggi che la disciplinano; dal punto di vista dell'inquadramento del personale già in servizio o di quello che viene assunto dai vari Enti pubblici morali, gli Enti stessi stabiliranno nella regolamentazione del personale le norme per il suo inquadramento. Così facendo, daremo un riconoscimento di grande valore morale per una categoria riconosciuta depressa, della scuola italiana; e vorremmo anche che questo riconoscimento fosse accompagnato da parte del Ministero da una presa di coscienza della propria responsabilità nei confronti della scuola magistrale, nel senso di renderla maggiormente funzionale già nell'ambito delle leggi vigenti, provvedendo ad esempio a coprire i posti di organico con personale di ruolo, cercando di esplicitare una maggiore vigilanza ed evitando quei fatti che qualche volta maggiormente ci preoccupano.

Perciò, per tutte queste considerazioni, la mia opinione sarebbe quella di esaminare la possibilità di votare la legge nel suo testo primitivo.

BADINI CONFALONIERI. Ritengo, dopo la parola così serena dell'onorevole relatore, sia nostro dovere dare atto all'onorevole proponente dell'opportunità di avere avanzato questo problema, che però esiste anche in una forma più ampia e completa. È giusto infatti che ci sia un regolamento che riguarda le maestre giardiniere — fino ad oggi pullulate in una formula non del tutto regolare —, ma mi sembra controproducente esaminare un aspetto del problema, per sua natura polie-

drico, senza farlo contemporaneamente per tutti gli altri.

A questo fine avevo, con poca fortuna, più volte insistito per la creazione di una Direzione generale o di un Ispettorato della scuola materna; o, in ogni caso, di un ufficio tecnico e competente che potesse presiedere allo studio di tutta la legislazione necessaria per la scuola materna: infelice iniziativa, la mia, che ha avuto l'approvazione degli onorevoli colleghi soltanto nella forma più modesta possibile, del Servizio centrale, ma che comunque dà a noi la possibilità di lavorare in una visione organica del problema; quella stessa visione organica che, con altrettanta obiettività, devo notare manca nella proposta di legge oggi al nostro esame, la quale non vede che l'aspetto — giustamente — più desiderato dalle maestre giardiniere, ma non quello più importante ai fini di una definizione di questa benemerita classe di insegnanti.

Vi sono infatti molti altri problemi che si pongono: fra l'altro, quello di avere delle scuole magistrali statali efficienti a questo riguardo, oggi limitate, grazie ad una anacronistica legge, al numero massimo di otto.

RUSSO SALVATORE. Sono cinquantasei, comprese quelle pareggiate.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le assicuro, onorevole Russo, che sono ventotto in tutto.

BADINI CONFALONIERI. Comunque, siamo qui di fronte al problema particolare della sistemazione di queste scuole. Ecco perché, senza approvare né bocciare questa proposta di legge, proporrei di rinviarne l'esame, pregando contemporaneamente il rappresentante del Governo a voler presentare il più urgentemente possibile un disegno di legge che riguardi tutta questa materia e non soltanto un suo aspetto.

RUSSO SALVATORE. La preparazione delle maestre giardiniere in Italia lascia a desiderare, ed è convinzione generale. La situazione è questa: nel 1923, si istituirono sei scuole magistrali statali, che poi diventarono cinque. Nella passata legislatura, attraverso due provvedimenti di legge d'iniziativa parlamentare, il numero è salito a sette. Accanto a queste, si diceva che ve ne sono trentaquattro non statali: me ne sono voluto accertare presso gli organi competenti, ed è risultato che sono addirittura cinquantasei. Non solo, ma vi sono molte altre domande per la creazione di scuole di questo tipo.

Io mi rendo conto che queste scuole devono aumentare, perché i frequentanti delle

scuole materne sono un milione e mezzo e vanno sempre aumentando. Però questo sistema lascia a desiderare, perché si entra nella scuola magistrale con un esame di ammissione *sui generis*.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non più.

RUSSO SALVATORE. Il titolo di studio si consegue non con un esame di Stato, con una commissione esterna, come per l'abilitazione magistrale, per il liceo classico e per il liceo scientifico, ma dinanzi ad una commissione composta dal corpo insegnante con la presenza di un commissario governativo. È il corpo insegnante di quella scuola privata o pareggiata che sia, con la presenza di un presidente della scuola statale, che dà questo titolo.

È chiaro che si deve affrontare tutto il problema della scuola magistrale, e in proposito c'è un disegno di legge al Senato.

Per questi motivi anche io sono favorevole a che si rimandi la discussione di questa proposta di legge a quando si discuterà l'ordinamento della scuola magistrale. Quando la scuola magistrale avrà una sua fisionomia, quando si conseguirà questo titolo così come si consegue il titolo della maturità classica, della maturità scientifica, potremo dare il riconoscimento a tutti gli effetti come titolo di scuola media di secondo grado.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare all'onorevole Russo Salvatore che queste scuole sono in tutto 28. Ci saranno forse 56 domande!

ROFFI. Se ben ricordo, mi pare che fu io stesso che proposi, al tempo della discussione che si fece l'altra volta, quel *quid medium* per non danneggiare questo personale benemerito e al tempo stesso non riconoscere una equipollenza assoluta ad altri titoli.

Debbo lamentare che la I Commissione dia dei pareri che sono di una severità e di una rigidità che non trovano giustificazione.

Io fondai la mia proposta su questo ragionamento: questo titolo di studio è un *quid medium* tra titolo di scuola media inferiore, che dà diritto all'inquadramento nel ruolo C, e titolo di scuola media superiore, che dà diritto all'inquadramento nel ruolo B. Poiché questo titolo intermedio non può dar luogo a un ruolo intermedio, che non esiste, non si vede perché, con un atto di benevolenza doveroso verso un personale che non prende grandi stipendi, non si possa approssimare per eccesso, anziché per difetto, come fa la I Commissione. Già alcune amministrazioni, come

quella di Ferrara, ove sono stato assessore alla pubblica istruzione, da tempo dà a questo personale per la scuola materna gestita dal comune, il trattamento del ruolo B, riconoscendo che pur non avendo il titolo di studio del ruolo B, esplica funzioni che non possono essere assimilate al ruolo C.

Io sono d'accordo con gli onorevoli Badini Confalonieri e Russo, però insisterei presso la I Commissione perché riveda quel parere. Con un po' di benevolenza si può arrivare a questo riconoscimento. Noi commetteremo una illegalità dando qualcosa di più, ma loro la commettono dando qualcosa di meno.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento sul quale la I Commissione si è espressa limitava la validità del diploma come titolo di studio di secondo grado « ai soli fini dell'inquadramento fra il personale degli enti e delle amministrazioni presso i quali i possessori di detto diploma prestano la loro opera ».

La presentazione di questo emendamento avvenne dopo la discussione cui ha fatto cenno l'onorevole Buzzi prima e l'onorevole Roffi dopo. Ed è su questo emendamento che la Commissione affari costituzionali si è espressa nel senso di « non ritenere ammissibile che un titolo di studio abbia un determinato valore ai fini del rapporto di impiego e un diverso valore ad altri effetti, e di non poter consentire che uno stesso titolo di studio sia diversamente valutato ai fini dell'accesso a pubblico impiego rispetto alla sua valutazione ai fini dell'inquadramento di personale già in servizio ».

Formula un po' sibillina, ma che dice che il personale in possesso del titolo di scuola media superiore viene ad essere danneggiato dalla presenza di questo personale avente titolo minore, al che la I Commissione dice di non poter consentire. Però, dopo avere riconosciuto che noi siamo liberi di dichiarare una generica equipollenza, perché è materia di competenza della VIII Commissione, così continua il parere:

« Ove si tratti invece di una equipollenza a fini specifici, la Commissione istruzione è pregata di voler meglio precisare la finalità delle norme, proponendone una nuova formulazione che tenga conto dei rilievi che inducono la Commissione a dichiararsi contraria al testo della proposta ».

Ciò mi sembra che in un certo senso dica troppo e contemporaneamente non dica niente: dice infatti troppo quando chiede di ri-

fare un'altra proposta — evidentemente analoga — che sia finalizzata in modo specifico; e non dice niente quando afferma che non è ammessa una equipollenza a fini specifici, ma se ne esige una a fini generici.

Personalmente, ritengo sia opportuno mutare la formula della legge e dire:

« Coloro che conseguono alla fine del triennio della scuola magistrale il diploma di cui agli articoli 41 e 42 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, hanno accesso a... ». Trasformare cioè il fine specifico in modo ancor più specifico, ossia ammettere che il problema vale non come titolo di secondo grado ai fini dell'impiego, ma nel senso che, coloro i quali ne sono muniti, hanno diritto a questo particolare trattamento.

TITOMANLIO VITTORIA. Non sono contraria alla proposta del presidente, onorevole Franceschini. Però, a parte il fatto che la relazione mi sembra sufficientemente illustrativa dell'unico articolo (e qui mi si consenta una cattiveria, ma sono convinta che sono pochi gli onorevoli colleghi che la hanno letta: capita così in genere per tutte le relazioni!), desidero ricordare che già l'Amministrazione di Napoli ha adottato questo metodo; ossia, non solo riconosce al diploma la validità di titolo di secondo grado, ma ha adottato lo stesso sistema giuridico-economico per il personale dell'Amministrazione che, munito di questo titolo, ricopre mansioni diverse dall'insegnamento in scuola materna.

Non possiamo perciò ammettere che un principio sostanzialmente accettato, perché vigente in vari comuni, città, e province, non debba essere riconosciuto per tutti i comuni, città e province.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerreti Alfonso ha presentato un emendamento con il quale si dovrebbe aggiungere, al termine dell'articolo unico, l'espressione « limitatamente all'insegnamento nella scuola materna ».

L'onorevole Cerreti ha facoltà di illustrarlo.

CERRETI ALFONSO. Il mio emendamento vuol raggiungere lo scopo di conservare alla scuola magistrale la sua vera funzione e i suoi veri fini. Essa non può essere adeguata a una scuola di secondo grado per il suo programma ristretto e questo lo ho affermato anche nella discussione in sede referente; d'altra parte, non sono d'accordo sul punto di partenza dell'onorevole Russo, il quale si preoccupa soltanto dell'esistenza di molte scuole magistrali parificate: il nostro problema è diverso. Io non voglio che questa scuola divenga la scorciatoia per accedere a posti di

gruppo B, e di qui lo scopo del limite del mio emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Innanzitutto respingo le valutazioni di scarsa « serietà » (non è questa la parola precisa adoperata, ma è questo il senso) della scuola magistrale. Le valutazioni fatte si riferiscono a situazioni ormai sorpassate, riprendiamo temi che si potevano trattare in tal modo quindici anni fa, ma non oggi.

Oggi intatti l'accesso alla scuola magistrale avviene tramite licenza media; ovvero, trascorso quel determinato numero di anni, con un esame che è « pari » alla licenza media.

BADINI CONFALONIERI. Ma questo è contro la Costituzione, che vuole l'esame di Stato al termine di ogni ordine di studio. Inoltre, non dobbiamo dare l'ammissione alla scuola magistrale con esame speciale: sia invece un esame eguale per tutti!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le ripeto, onorevole Badini Confalonieri, e lei può e deve accertarsene, che quell'esame equivale a quello della licenza media.

Certamente, la scuola è di tre anni, e questo problema va rivisto nel quadro del riordinamento dell'istruzione secondaria superiore. Su questo siamo tutti d'accordo.

Per quanto riguarda i dati di cui ha parlato l'onorevole Russo, posso soltanto dire che da poco tempo li ho chiesti, ed effettivamente è risultato che le scuole magistrali sono ventotto. Forse l'onorevole Russo fa confusione con le domande presentate.

Io mi rendo conto che occorrerà rivedere le strutture generali, quando si farà la revisione della scuola secondaria di secondo grado. Però, rinviando tutto a tale epoca noi non riusciremo mai a soddisfare le più piccole aspirazioni delle insegnanti della scuola materna, e questo non mi sembra giusto. Che cosa vogliono le insegnanti della scuola materna, che cosa chiedono oggi di pratico, di concreto? Conosco bene la situazione, perché nella passata legislatura io stessa presentai una proposta di legge su questa materia, che passò alla Camera e si fermò al Senato. Che cosa chiedono in pratica oggi? Ci sono delle maestre di scuola materna che hanno un trattamento pari al gruppo B, pari alle insegnanti diplomate magistrali oppure ai diplomati di scuola media di 2° grado. Milano è andata anche al di là del trattamento che si dà agli insegnanti elementari, ma purtroppo molti comuni sono rimasti al di sotto; non solo, ma ci sono alcuni comuni che

hanno impiegato personale diplomato della scuola magistrale e l'hanno impiegato come personale diplomato di istituti di secondo grado. Sono queste, soprattutto, le maestre che chiedono questa norma di legge per avere una perequazione di trattamento.

Rimandiamo, pure, la questione di carattere generale, però cerchiamo di venire incontro a queste aspirazioni delle maestre di scuola materna che mi sembrano giuste, anche come rappresentante del Governo. Troviamo una formula per dare questo riconoscimento.

Sono state proposte altre formule. Invece di parlare di « riconoscimento ai fini » si potrebbe parlare — lo dico io, ma studiamoci sopra — di estensione del trattamento fatto a quelle che si trovano nelle stesse condizioni. Studiamo una formula, ma non torniamo a negare ancora una volta il consenso, l'attuazione di queste aspirazioni, che mi sembrano più che giuste e opportune.

**PITZALIS.** In via preliminare volevo dire che non sono d'accordo assolutamente con la dichiarazione della I Commissione che un titolo di studio non possa essere dichiarato valido agli effetti specifici di un determinato inquadramento. Questa è una dichiarazione infondata, che non trova conforto nella prassi amministrativa e giuridica nostra, perché noi moltissime volte, attraverso leggi e regolamenti, abbiamo dichiarato che determinati titoli di studio valgono esclusivamente per determinate finalità pratiche e sono equiparati a tutti gli effetti ad altri titoli di studio nel campo delle professioni o delle attività.

Mi pare che ci sia una presa di posizione da parte della I Commissione che deve essere chiarita, e può essere chiarita facendo osservare che vi sono titoli di studio che non hanno valore di carattere generale, ma valgono esclusivamente per determinate finalità. Noi stiamo esaminando una situazione di fatto, di spiccato carattere sociale, per cui persone munite di un titolo di studio sono state inquadrate, dagli enti da cui dipendono, in una determinata categoria. Si dice che non è un titolo di studio valido, perché gli studi e i programmi non sono tali da far considerare valido questo titolo di studio. Io dico che non è così. Se non si sia studiato in queste scuole è un'altra questione, ma per quanto riguarda la legge che le regola, basta leggere le disposizioni per renderci conto che noi stiamo dicendo delle cose inesatte. Si tratta della legge 11 agosto 1933, n. 1286; in essa è detto che il privatista, per poter partecipare a questo esame, o deve avere 21 anni, come per tutti i

diplomi, o deve essere munito della maturità classica, o della maturità scientifica, o della abilitazione magistrale. Pensate un po' se si ammettono così, puramente e semplicemente, ad esami di questo genere coloro che non abbiano preparazione!

Se vogliamo esaminare con calma la questione di carattere generale modificando la struttura di questi studi, dobbiamo comunque regolamentare positivamente la posizione di coloro che oggi hanno questo diploma; dobbiamo dare a questi, in via transitoria e di sanatoria, il riconoscimento richiesto del titolo di studio. Non possiamo in questo momento rinunciare a questo principio di carattere generale. E se noi anticipiamo, anche ai soli effetti di quell'inquadramento questo giudizio, questa valutazione, noi faremo un atto sociale del quale la VIII Commissione dovrà sempre lodarsi e mai pentirsi.

Concludo con una proposta. Poiché la questione è importantissima e non è così semplice come appare, vorrei chiedere, se fosse possibile, il rinvio per studiarla ancora più ampiamente e perché desidererei portare ulteriori elementi di valutazione alla Commissione per raggiungere la formula più opportuna.

**PRESIDENTE.** Condivido le parole dell'onorevole Pitzalis.

Tutti sentiamo la necessità di riformare questo ordine di studi e di dare ad esso una nuova impostazione. A questo punto ci troviamo fra Scilla e Cariddi: si tratta infatti di scuola secondaria che non è di primo grado, e d'altra parte non lo è di secondo, in quanto occorrono cinque anni.

D'altra parte, che possiamo fare noi? Facciamo precedere — dice l'onorevole Pitzalis — alla formula che sarà aggiunta con la sistemazione ulteriore della scuola magistrale, una definizione transitoria, partendo dal principio ben certo che non si tratta di scuola di primo grado.

A questi problemi se ne affianca un altro, ed è la considerazione relativa agli istituti professionali che, considerati di secondo grado, si protraggono per due, tre — taluni quattro — anni dopo la scuola media o la scuola di avviamento, ossia dopo la scuola di primo grado.

**BADINI CONFALONIERI.** Però i diplomi non sono riconosciuti di secondo grado.

**PRESIDENTE.** Posso assicurare che, con la legge in gestazione al Senato, indubbiamente sarà posta la questione del carattere di secondarietà di questa scuola.

CODIGNOLA. Questo vuol dire legiferare in base alle leggi future!

BADINI CONFALONIERI. Non vi è logica in tutto questo! Secondo l'onorevole Presidente, occorrerebbe sanare prima gli insegnanti e poi la scuola.

PRESIDENTE. Io ho fatto mia la proposta dell'onorevole Pitzalis, in quanto ne sentivo l'istanza, son sicuro che è sentita anche dalla maggioranza della Commissione.

BADINI CONFALONIERI. Non la sentiamo affatto!

ROFFI. Mi sembra che già nella precedente seduta la Commissione si convinse dell'inopportunità di varare la proposta Titomanlio così come era formulata, implicando una equipollenza generale del titolo ad altri cui non è equipollente. Venne quindi escogitata la formula sulla quale la I Commissione ha espresso parere negativo: io insisterei su quest'ultima formula.

Insisto affinché si escogiti una specificità che consenta di dare il trattamento economico del personale di gruppo B, quando queste interessate svolgano le funzioni del ruolo.

Mi spiego con un esempio pratico che, per la mia personale esperienza, si riferisce all'amministrazione comunale cui appartengo. Quando si trattò di fare il regolamento organico della scuola materna, ci trovammo di fronte a del personale che aveva, oltre al titolo di abilitazione magistrale, anche quello di maestra giardiniera o di scuola materna; e ad altro personale provvisto solo del titolo di maestra giardiniera, giudicato dall'Amministrazione sufficiente per adire all'insegnamento. In questo caso, le Amministrazioni hanno due modi per tutelarsi: o chiedono entrambi i titoli, e allora non vi sono più discussioni; oppure — ed è così che giustamente fa la maggioranza — non li richiedono, ma in tal caso non possono fare ai due gruppi di personale un trattamento diverso, svolgendo essi identica funzione.

Quando poi qualcuna di queste maestre giardiniere, per vari motivi, è stata trasferita negli uffici dell'amministrazione, si sono presentati due casi: o hanno esercitato delle mansioni di gruppo C come dattilografe o applicate (si verificano così sovente — purtroppo — questi casi, nella vita pratica), e in tal caso hanno avuto un trattamento economico di gruppo C, pur avendo titolo superiore; oppure, in altri uffici, hanno esercitato le identiche funzioni di chi aveva il diploma di maestra, o di ragioniere, o la licenza liceale, e naturalmente hanno avuto un trattamento

economico di gruppo B, pur avendo titolo inferiore.

E gli Enti locali che nei loro bandi di concorso danno a questo titolo la validità di accesso alla carriera del gruppo B, ne corrispondono anche il relativo trattamento. Non possono non farlo; tanto più che non fanno altro che valutare per eccesso un titolo che si avvicina a quello di scuola media superiore.

PRESIDENTE. Proprio quello che ella dice costituisce oggetto di ciò che è stato bocciato dalla I Commissione.

BUZZI, *Relatore*. Per ciò che riguarda l'equipollenza, vedo che la Commissione ha portato il problema sul campo politico, nel senso che a seconda della valutazione che noi facciamo della scuola materna e della sua possibile evoluzione, ci troviamo di parere discorde circa l'opportunità di dare questo riconoscimento.

Io ritengo che il riconoscimento non pregiudicherebbe una qualsiasi soluzione che si volesse dare nel futuro al problema della scuola materna. Al tempo stesso il riconoscimento avrebbe un valore positivo proprio per avviare il problema generale che ci preoccupa tutti.

Ad ogni modo se la Commissione non vuole votare la legge riconoscendo al titolo una equipollenza generica, e vogliamo prendere in considerazione lo scopo pratico che ha determinato la proposta di legge, tre sono gli aspetti della questione. Il primo aspetto è costituito dalla possibilità di partecipare a concorsi pubblici nei quali sia richiesto un titolo di scuola media di secondo grado. Il nostro riconoscimento mette gli enti non nella necessità di ammettere, ma di elencare tra i titoli di secondo grado che possono essere prodotti dai candidati anche quello di scuola materna. L'altro motivo è quello di poter inquadrare tra il personale del gruppo B delle carriere di concetto coloro che già prestano la loro attività essendo in possesso di questo diploma. Terzo aspetto, è la possibilità, qui affacciata da alcuni, di ammettere le diplomate delle scuole magistrali alle scuole di servizio sociale, ed è questione di tutt'altro ordine, perché è più direttamente collegata a un riconoscimento di equipollenza dal punto di vista culturale, mentre gli altri due motivi riguardano lo stato giuridico del personale che esercita la propria attività in relazione al diploma di cui è in possesso.

Si tratterebbe, perciò, di studiare un emendamento che dicesse che il titolo è « di secondo grado » ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, nonché ai fini della definizione

dello stato giuridico ed economico di coloro che prestano la propria attività alle dipendenze di enti o amministrazioni, essendo in possesso del titolo di studio medesimo.

BADINI CONFALONIERI. È qui che c'è una certa mozione d'ordine. Non è nostra competenza! Non siamo la Commissione che si occupa delle questioni attinenti gli enti locali o pubbliche amministrazioni in genere.

BUZZI, *Relatore*. Ecco l'equivoco dove è. Le amministrazioni dicono che per quel posto e per quella funzione occorre quel determinato titolo di studio di secondo grado. Non è che un qualsiasi titolo di secondo grado valga per essere ammessi al concorso o essere assunti. Però, qualora l'amministrazione, nella sua discrezionalità, dicesse che anche il titolo di scuola magistrale è titolo idoneo per partecipare a quel concorso o per essere inquadrati, lo può fare; mentre, allo stato delle cose, se una amministrazione lo facesse, a ragione la sua delibera potrebbe essere viziata perché potrebbe essere sollevata l'eccezione, se quel titolo sia o meno titolo di secondo grado.

Credo che sia saggio rinviare la discussione per ulteriormente approfondire il problema, perché è evidente che la Commissione vorrebbe trovare una soluzione e non la vede ancora chiara. Però, il problema deve essere messo o su un piano, o su un altro. Io avevo proposto di riportarlo sul piano originario. Altrimenti bisogna trovare un testo nuovo, perché la I Commissione ci dà questa possibilità.

PRESIDENTE. La I Commissione al punto b) dice che non può consentire che uno stesso titolo di studio sia diversamente valutato ai fini dell'accesso a pubblico impiego rispetto alla sua valutazione ai fini dell'inquadramento di personale già in servizio.

BUZZI, *Relatore*. Noi diremmo: ai fini del concorso e dell'inquadramento.

PITZALIS. Chiedo la sospensiva.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà a consentire la sospensiva, però dobbiamo mettersi d'accordo su qualcosa prima di chiedere la sospensiva.

Io pongo alla Commissione una domanda. La Commissione ricorda l'emendamento che è stato respinto dalla I Commissione. Esso consisteva nelle parole « ai soli fini dell'inquadramento fra il personale degli enti e delle amministrazioni presso i quali i possessori di detto diploma prestano la loro opera ». Questo è l'emendamento dell'onorevole Buzzi sul quale la I Commissione ha espresso parere contrario.

Siamo d'accordo nell'insistere con altra formula, che però sostanzialmente riproduca la nostra intenzione?

BADINI CONFALONIERI. Non siamo d'accordo. Ho già posto una questione pregiudiziale, facendo presente che non si può esaminare questo problema se non esaminando il problema generale della scuola materna. Abbia la cortesia di farla bocciare, dopo di che io proporrò di andare in Aula. Non superiamo le questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. C'è la tesi oltranzista dell'onorevole Badini Confalonieri, una tesi estrema che dice: noi insistiamo perché questa sistemazione venga fatta di pari passo alla sistemazione della scuola materna.

BADINI CONFALONIERI. E io voglio sentire chi è contrario che si sistemi la scuola materna, e all'invito al Governo di presentare una legge sulla scuola materna. Su questo punto non mi si vuole rispondere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ella sa meglio di me perché il Governo non presenta la legge sulla scuola materna, che è pronta da tempo.

BADINI CONFALONIERI. Prendiamo atto che la legge è pronta. Presentiamola!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ella è molto intelligente, ma sbaglia nel valutare l'intelligenza degli altri. Ci prende un po' per ingenui...

Alcuni onorevoli colleghi hanno parlato della opportunità di una norma transitoria di sistemazione del personale, in attesa che venga legiferato adeguatamente sul problema delle scuole magistrali. Il discorso dovrebbe però essere rovesciato. È evidente infatti che, con un provvedimento di carattere straordinario per la sistemazione del personale attualmente uscito dalle scuole magistrali, allontaniamo e non avviciniamo il momento della sistemazione definitiva di questa scuola che tutti noi interessa.

Potrei comprendere che ci chiedeste ciò, presentando contemporaneamente un provvedimento legislativo di sistemazione delle strutture della scuola magistrale: in tal caso si poteva discutere sulla posizione giuridica in cui si venivano a trovare coloro che erano usciti dalla scuola secondo la vecchia legislazione. Invece, quello che qui viene richiesta è una sanatoria, che non potrà che richiedere in futuro altre sanatorie.

BUZZI, *Relatore*. Infatti, non la proponiamo per quelle già diplomate.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

CODIGNOLA. Non ha quindi carattere di sanatoria, ma si tratta piuttosto di volontà di modificare la situazione in atto.

Non capisco come mai l'onorevole Badaloni abbia affermato che non è più vero che attualmente si può entrare nella scuola magistrale con la semplice licenza elementare.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho detto che si deve sostenere un esame pari a quello della licenza media.

CODIGNOLA. L'articolo 39 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare stabilisce che il personale insegnante nelle scuole materne deve essere fornito di titolo di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio. Detto titolo si consegue presso le scuole di cui all'articolo 41 e presso le scuole mantenute da Enti morali che attendono in particolar modo all'educazione materna. Per la iscrizione alla prima classe di queste scuole — dice l'articolo 43 — è necessario aver superato un esame di ammissione. Per essere ammessi a tale esame occorre aver conseguito da un triennio la licenza elementare o avere da un triennio superato l'esame di ammissione a una scuola media.

Quindi possono dare questo esame di ammissione anche coloro i quali siano in possesso della licenza elementare.

Inoltre, osservando l'allegato C, vediamo che l'esame di cui lei parla, onorevole Sottosegretario, non è pari a quello della licenza media: per esempio, manca il latino. E, poi, è rimasta nei programmi una stesura molto modificata dopo la caduta del fascismo, che dà alla parte geografica e storica una intonazione del tutto diversa.

BADALONI MARIA *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le faccio osservare che i programmi sono stati aggiornati.

CODIGNOLA. Ma non per quanto riguarda gli argomenti: unità della patria, suolo, lingua, religione eccetera. Inoltre i programmi che ammettono oggi alla scuola magistrale neppure coincidono con quelli di licenza della scuola media. Che comunque non è richiesta, e questa è la situazione reale!

Sempre in materia di struttura, è necessario far rilevare l'opportunità che le maestre di asilo abbiano una cultura specifica o almeno pari a quella delle colleghe della scuola elementare, con in più possibilmente una specializzazione psicologica particolarmente adatta al loro compito.

Infine, è evidente che, in sede di riforma della struttura magistrale, dovremo riuscire a far cadere la ridicola limitazione relativa

al numero delle scuole magistrali. È ovvio, è naturale che queste scuole crescano, e per nessun ordine di scuole esiste il principio che lo Stato debba rinunciare a espandere la sua funzione educativa, come in questo caso.

PRESIDENTE. Nessuno impedisce che si facciano.

CODIGNOLA. Sì, però è necessaria una legge. Perché volete costringere a queste conseguenze, evitando ancora una volta di affrontare il problema di struttura? Spetta a voi, e avreste dovuto già farlo da quindici anni che avete il governo della scuola, presentare un provvedimento abrogativo dell'articolo 41 del testo unico!

BUZZI, *Relatore*. Perché non possiamo fare una cosa limitata, rapida, buona in sé? Io potrei accettare tutta la tua critica alla mancata politica della scuola materna. Perché ora dobbiamo fermarci di fronte a un problema particolare, che può essere risolto subito? Questo è il punto.

CODIGNOLA. Non possiamo limitare la cosa a un aspetto sindacale.

BUZZI, *Relatore*. Le maestre che maggiormente ne beneficerebbero sono le educatrici laiche. Tra l'altro, un potenziamento delle scuole materne è condizionato ad avere il personale insegnante. Un maggiore riconoscimento del diploma che consenta un trattamento economico e una posizione giuridica migliore almeno alle maestre che dipendono da enti pubblici o di assistenza e beneficenza o enti locali, permetterebbe di valorizzare la professione e sarebbe motivo per noi per ottenere la copertura dei ruoli di questa scuola e fare funzionare meglio le scuole esistenti.

Io posso essere d'accordo con te nel criticare i provvedimenti disorganici; però quando una cosa in se stessa è valida, non vedo perché ci si debba opporre. È un massimalismo che per avere il meglio rinuncia ad avere il buono.

CODIGNOLA. Concludo molto semplicemente. Non credo che sia una posizione massimalistica quella che ha un minimo di organicità.

Non si tratta di fare una grossa questione di nuova struttura della scuola magistrale. Basta che alla proposta dell'onorevole Titomanlio Vittoria si facciano precedere due articoli: uno che dica che per l'avvenire alla scuola magistrale si accede col diploma della scuola media, salvo a fare una sanatoria per coloro che fino ad oggi vi sono arrivati in altro modo.

Un altro articolo che dica che è abrogato l'articolo 41 del testo unico, che limita il nu-



mero delle scuole magistrali statali; terzo articolo, infine, quello proposto dall'onorevole Titomanlio. È una proposta concreta che manda avanti le cose senza affrontare il problema della struttura.

In sede di sanatoria possiamo dire che coloro che in base alla precedenti norme si sono diplomati nella scuola magistrale hanno un titolo di studio di pari validità. Altrimenti, andiamo in Aula.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cerreti ha fatto una proposta restrittiva sul piano della transazione e su questo piano la Commissione potrebbe essere sensibile.

Egli propone di rinunciare a definire il titolo di secondo grado a tutti gli effetti. Limitiamoci a consentire semplicemente che il trattamento economico delle maestre giardiniere sia pari a quello di ruolo *B*. Ciò può essere risolto con un emendamento che dica: « limitatamente al trattamento di cattedra nelle scuole materne ».

Il solo miglioramento che potrebbe uscire dalla proposta di legge dell'onorevole Titomanlio così modificata sarebbe quello di indurre i comuni a pagare come ruolo *B* le maestre giardiniere. Questo è il punto. Su ciò non interferisce né la prescrizione dell'articolo 41, né l'ammissione dei titoli di scuola media, messi in discussione dagli onorevoli Badini Confalonieri e Codignola. Questa sarebbe una leggina- chiamiamola pure con carattere sindacale - ma che avrebbe una portata estremamente limitata, ponendo ai comuni la prescrizione, per cui il diploma vale come diploma di scuola media limitatamente al trattamento di cattedra delle scuole materne. Avremo ottenuto molto meno di ciò che voleva inizialmente l'onorevole Titomanlio, ma qualcosa si otterrebbe.

Noi abbiamo riflettuto sulle sue proposte, onorevole Codignola, ma deve ammettere che esse esulano dal campo di una leggina.

**PITZALIS.** Io non accetto l'emendamento dell'onorevole Cerreti. Stiamo discutendo su una base che non è condivisa da noi, perché l'emendamento dell'onorevole Cerreti non risolve la questione. Prima di tutto, « trattamento di cattedra » non dice niente. Ci sono maestre giardiniere che prestano servizio presso enti e non insegnano.

**CERRETI ALFONSO.** Non fanno il lavoro per il quale sono qualificate.

**PITZALIS.** È strano - e lo dico con molta franchezza, dato anche il mio temperamento - che dietro certe questioni che sono così semplici e possono risolversi con la massima semplicità purché ci si liberi di certe preoc-

cupazioni, dietro ogni provvedimento si veda una questione di fondo come se cadesse l'universo!

Io ho ascoltato la discussione e mi sono inserito in essa perché da quella parte viene come un appello.

L'onorevole Roffi diceva di situazioni di fatto esistenti presso enti, di personale inquadrate. Ritenevo che questa situazione fosse valida ai fini di dare non una regolamentazione definitiva a una questione di così grande importanza, sulla quale siamo tutti d'accordo, come la scuola materna, ma per risolvere una piccola questione sociale. Questo è il fatto.

Noi ritenevamo di poter sanare una situazione di fatto e dare a queste persone la possibilità di avere un miglior trattamento giuridico-economico per le mansioni che esse esercitano, in attesa del momento in cui vi sarà una norma idonea a regolamentare e sistemare la situazione.

**LEONE RAFFAELE.** Dopo le osservazioni da più parti fatte, farei una proposta di rinvio della discussione, con l'intesa di riproporre il testo originario modificato secondo quanto propone l'onorevole Roffi, in relazione a quanto prospettato nell'ultima parte del parere della I Commissione. Naturalmente, contemporaneamente chiedo che l'onorevole proponente, l'onorevole Relatore e l'onorevole Roffi esaminino anche tutti gli altri aspetti messi in evidenza nel corso della discussione da altri onorevoli colleghi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Leone Raffaele chiede quindi in sostanza che si faccia un Comitato ristretto composto dal presentatore, dal Relatore e dall'onorevole Roffi, che esaminino l'ultima parte delle osservazioni formulate dalla I Commissione per poi proporci un testo che possa da quella essere approvato.

**BADINI CONFALONIERI.** Sono favorevole alla proposta di rinvio dell'onorevole Leone. La motivazione che personalmente suggerisco è però quella di invitare il Governo, che l'ha pronto - così almeno ha affermato il suo rappresentante - a presentare il disegno di legge sulla scuola materna. Quando l'onorevole Sottosegretario afferma che il progetto è pronto, non capisco perché dobbiamo discutere di tante cose secondarie, anche se importanti, e non direttamente di quello che oggi è veramente essenziale ai fini di questo tipo di scuola. Restando in questo campo, ci troveremo sempre di fronte a delle difficoltà insuperabili. Leggendo un comma dell'articolo 33 della Costituzione, là dove dice che « è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclu-

sione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale», si comprende già che questa materia è completamente fuori dall'ambito costituzionale.

TITOMANLIO VITTORIA. Vi è una sentenza favorevole del Consiglio di Stato, in proposito.

BADINI CONFALONIERI. Ma per una favorevole ve ne sono almeno trenta contrarie!

BUZZI, *Relatore*. Ritiro la mia proposta di votare il testo della proposta di legge senza modificazioni. Rimane pur tuttavia valido il lavoro sin qui svolto dalla Commissione, la quale ha già votato in linea di massima l'articolo unico emendato. La I Commissione ha sollevato delle obiezioni, lasciando però aperto uno spiraglio: è cioè disposta ad accedere alla nostra proposta qualora si trovi una formulazione diversa. Pertanto, onorevole Presidente, occorre che i lavori siano svolti da persone che accettano di continuare lo studio del problema secondo le intenzioni della Commissione, e non da elementi che non accettano in linea pregiudiziale la proposta di legge.

TITOMANLIO VITTORIA. Desidero risultati dal verbale quanto affermato dell'onorevole Buzzi, che la Commissione in primo esame si è già espressa favorevolmente.

BADINI CONFALONIERI. Desidero risultati dal verbale l'invito che si fa al Governo di compiere il suo dovere presentando una proposta di legge sulla scuola materna, e al Presidente di insistere presso il Governo medesimo a tal fine.

BUZZI, *Relatore*. Ma perché non la presenta lei, onorevole Badini Confalonieri, questa proposta?

BADINI CONFALONIERI. Una proposta di legge parlamentare che modifichi la struttura della scuola materna, se presentata oggi, forse

a pochi mesi di distanza dalla chiusura della legislatura, non ha alcuna possibilità di essere accolta. Ecco perché insisto che sia il Governo ad adempiere al suo dovere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io vorrei che voi cortesemente consentiste nel suggerimento che faccio di riportare un po' di calma. L'argomento è grave.

È stata fatta una proposta formale da parte dell'onorevole Leone di costituire un Comitato ristretto, che sarebbe composto dal proponente, dal Relatore, dall'onorevole Roffi, affinché studi le controproposte da fare alla I Commissione.

ROFFI. Io chiedo che del Comitato faccia parte anche l'onorevole Codignola.

CODIGNOLA. Prima di continuare, io domando per quale ragione nella prima parte della seduta di oggi, allorché si doveva dare un voto definitivo su un provvedimento che interessava il Governo, erano presenti il Ministro e il Sottosegretario, mentre ora non c'è più nessuno. Io dico che non possiamo continuare in un momento in cui non è presente neppure il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. L'onorevole Badaloni mi ha detto comunque che doveva assentarsi per impegni urgenti.

Rinvio quindi il seguito della discussione, riservandomi di riferire al Presidente Ermini sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto per esaminare la questione.

La seduta è tolta.

**La seduta termina alle 12,20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI